***Traccia per la definizione dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Unione di Comuni***

***(estratto da Guida Normativa ANCI-Maggioli***

***Schema per la redazione dell’Atto Costitutivo dell’Unione***

**ATTO COSTITUTIVO DELL’UNIONE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sede Municipale del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e nell’ufficio di Segreteria, innanzi a me Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscritto al Collegio Notarile in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sono comparsi i Signori:

Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che in copia autenticata d’ufficio si allega al presente atto sotto la lett. a);*

Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ripetere quanto sopra secondo il numero dei *Comuni costituenti l’Unione*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lett. b).

I comparenti cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io notaio sono certo, i quali d’accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza di testimoni a questo atto, convengono e stipulano quanto segue:

viene costituita tra i Comuni di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l’Unione dei Comuni denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”,Ente locale autonomo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie locali.

Essa ha sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*oppure sede provvisoria nei locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) oppure: la sede dell’Unione è individuata da apposita delibera dell’Unione all’interno del territorio della stessa.

L’Unione è costituita per l’esercizio di funzioni e servizi propri dei Comuni che la compongono, indicate nell’apposito Statuto ed ha lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l’intero territorio dell’Unione.

I servizi, le funzioni, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze dell’Unione ed i rapporti tra l’Unione e i Comuni che vi aderiscono sono disciplinati dallo Statuto dell’Unione, previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. che, unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli comunali, con il voto favorevole dei \_\_\_\_\_\_ dei Consiglieri assegnati.

Lo statuto viene allegato al presente atto sotto la lett. \_\_) quale parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai comparenti che lo firmano con me notaio.

Le parti intervenute precisano che le norme statutarie richiamate troveranno applicazione purché compatibili con le sopravvenute disposizioni normative.

L’Unione è costituita per un periodo non superiore a \_\_\_\_\_\_ anni *oppure per un periodo di anni \_\_\_\_\_\_\_o a tempo indeterminato*. In qualunque momento i Comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi di legge, ovvero procedere allo scioglimento della forma associativa.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati (a) b) c) *ecc \_\_\_*) ad eccezione dell’allegato \_\_\_) *(statuto).*

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Unione di Comuni e verranno anticipate dal Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per consentire gli adempimenti consequenziali al presente atto ed essere successivamente rimborsate dall’Ente così costituito.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su n. \_\_\_\_ fogli resi legali per n.\_\_\_\_\_ facciate intere e sin qui righe \_\_\_\_\_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_\_\_\_.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ spazio per eventuali postille da barrare se non utilizzato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ecc..*

Il notaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati:

Delibera C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delibera C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Bozza di schema per la redazione dello Statuto dell’Unione***

**TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

**Art. 1 - Natura giuridica dell’Unione**

1. Ai sensi dell’art. 32 e s.m.i. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione [dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione](javascript:kernel.go('show_doc',%7bmask:'show',id:'I020AC00009895',tipo:'leggi',pos:0,ds_name:'nazionali'%7d)) e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell’unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell’unione.

**Art. 2 - Costituzione**

1. Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali di \_\_\_\_\_\_\_\_ con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le corrispondenti risorse dell’Unione di Comuni denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, costituitasi ai sensi del citato art. 32 del Tuel.

2. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; l’adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica o all’approvazione del presente statuto.

**Art. 3 - Finalità**

1. È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.

2. L’Unione di Comuni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.

3. L’Unione di Comuni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione \_\_\_\_\_\_\_\_\_, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. L’ambito territoriale dell’Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall’art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione.

**Art. 4 - Obiettivi prioritari**

1. Nell’ottica di garantire un’adeguata governance locale, sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) promuovere lo sviluppo socio-economico integrato dei territori dei Comuni facenti parte dell’Unione, favorendo la partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture e attività di interesse generale. A tal fine l’Unione promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute dei cittadini;

b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;

c) armonizzare l’esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l’equo utilizzo delle risorse;

d) gestire ed ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli Comuni, favorendone l’efficienza, l’efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

e) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell’Unione;

f) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;

g) individuare forme stabili di collaborazione, con l’Unione/i o con il Comune/i di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 5 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa**

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

**Art 6 - Sede, stemma e gonfalone**

1. La sede dell’Unione è situata nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell’ambito territoriale dell’Unione.

2. L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

**Art. 7 - Durata**

1. L’Unione ha durata fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oppure a tempo indeterminato. Entro il termine del \_\_\_\_\_\_\_\_\_, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8, i Comuni deliberano sull’eventuale prosecuzione dell’Unione.

**Art. 8 - Recesso**

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

1. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l’Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all’Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all’Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.

3. Con apposito accordo/regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell’Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.

4. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell’Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 9 - Scioglimento**

1. L’Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, fermo restando che in caso di scioglimento le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale dovranno essere comunque svolte in forma associata nelle forme previste dalla legge da parte dei Comuni interessati.

2. I Comuni facenti parte dell’Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d’intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

**TITOLO II - COMPETENZE**

**Art. 10 - Oggetto**

1. I Comuni conferiscono all’Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 deldecreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. Inoltre**,** può essere conferito all’Unione l’esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sottoelencate.

2. È attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie (tutte o alcune esse) di seguito elencate:

**a)** organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

**b)** organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

**c)** catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

**d)** la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

**e)** attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

**f)** l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

**g)** progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

**h)** edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

**i)** polizia municipale e polizia amministrativa locale**;**

**l)** i servizi in materia statistica.

**2-bis. Sono, inoltre, gestite dall’Unione le seguenti funzioni e servizi:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(altre eventuali funzioni amministrative e servizi)**

3. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui ai commi 2, 2 bis ed al successivo art. 11 sono adottati dai singoli Comuni.

**Art. 11 - Ulteriori conferimenti di competenze**

1. Ulteriori conferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall’anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell’Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del conferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione.

3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l’Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 dell’art.8.

**TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO**

**CAPO I - Organi dell’Unione**

**Art. 12 - Organi**

1. Sono organi dell’Unione, il Presidente, la Giunta e il Consiglio.

**CAPO II - Consiglio dell’Unione**

**Art. 13 - Composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci e da un numero di Consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati trai propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la prappresentanza di ogni comune.

2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza adottando modalità di voto che permettano la rappresentanza delle minoranze. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune viene definito quanto segue:

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri.

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri.

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri.

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri.

al Comune ……………… spetta l’elezione di x Consiglieri.

1. Con successivo regolamento possono essere previste eventuali turnazioni in accordo tra i Comuni per l’individuazione di un numero diverso dei componenti del Consiglio dell’Unione fermo restando quanto previsto al comma 1.
2. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

**Art. 14 - competenze**

1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell’Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente.

4. Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

5. Il Consiglio dell’Unione è presieduto da un suo componente eletto dallo stesso Consiglio.

**Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio**

1. I componenti del Consiglio rappresentano l’intera comunità dell’Unione.

2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

**Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri**

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all’art. 13, si procede all’elezione di un nuovo Consigliere.

5. Qualunque componente degli organi dell’Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

**CAPO III - Presidente e Giunta dell’Unione**

**Art. 17 - Elezione del Presidente**

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o Consigliere più anziano per età, il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

2. Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l’elezione del successore.

3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell’evento decadenziale.

**Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta**

1. La Giunta è composta da \_\_\_\_\_ Sindaci/Assessori, tra cui un Vice Presidente, scelti tra i componenti dell’esecutivo dei Comuni associati.

2. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente dell’Unione.

3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

**Art. 19 - Il Presidente**

1. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati (ex art. 32, comma 3 del Tuel), è legale rappresentante dell’Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell’Unione. Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell’Unione*.*

**Art. 20 - Il Vice Presidente** (previsione eventuale)

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.

**Art. 21 - La Giunta**

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2. Il Presidente affida ai singoIi Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell’ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell’Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

**Art. 22 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore**

1.Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.

2.Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio secono quanto previsto dall’art. 18 comma 3.

**Art. 23 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell’Unione**

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione e del Consiglio; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell’Unione determina la cessazione della Giunta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell’Unione rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

**Art. 24 - Conferenza dei Sindaci** (previsione eventuale)

1. È costituita la Conferenza dei Sindaci come organo dell’Unione.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti in rappresentanza degli Enti associati ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza.

3. La stessa può essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni associati, previa puntuale indicazione dell’ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

4. La Conferenza dei Sindaci stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni comunali.

5.Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

**Art. 24 bis - Commissioni consultive**

1. Con deliberazione del Consiglio possono essere istituite apposite Commissioni consiliari consultive, definendone altresì la relativa competenza e le modalità di funzionamento.

2. Alle Commissioni consiliari consultive sono sottoposti gli argomenti rientranti nelle materie di competenza sottoposte al Consiglio dell’Unione. Le Commissioni esprimono un parere non vincolante.

**TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Art. 25 - Principi generali**

1.L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell’interesse pubblico generale nonché e dei bisogni della comunità amministrata e dell’utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolte e di trasparenza dell’azione amministrativa.

2. L’organizzazione dell’Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.

3. L’ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

4. L’Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 26.

**Art. 26 - Principi in materia di gestione del personale**

1. L’Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.

2. L’Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.

3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell’Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

**Art. 27 - Principi di collaborazione e partecipazione**

1 L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l’organizzazione dei Comuni.

2. Il modello di organizzazione dell’Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione.

3. L’Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

4. L’Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

5. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo alle attività e ai servizi gestiti, lo strumento della Carta dei Servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva qualità.

**Art. 28 - Direzione dell’Unione**

1. Il Presidente dell’Unione, ai sensi del comma 5-ter dell’art. 32 del Tuel, come integrato dal comma 105 della legge n. 56/2014, si avvale del segretario di un Comune facente parte della stessa Unione, salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti dell’Unione o dei Comuni che la costituiscono.

**TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ**

**Art. 29 - Finanza e fiscalità dell’Unione**

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

**Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L’Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, funzioni, servizi e singoli interventi.

**Art. 31 - Ordinamento contabile e servizio finanziario**

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

**Art. 32 - Revisione economica e finanziaria**

1. Ai sensi di legge, l’Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell’Unione e dei Comuni partecipanti.

(Nota: Ai sensi dell’art. 1, comma 110, lett. c, le funzioni dell’organo di revisione per le Unioni formate dai Comunui che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le Unioni che superano tale limite, da un collegio di revisiori).

**Art. 33 - Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

2. I rapporti dell’Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

**TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I - Norme Transitorie**

**Art. 34 - Atti regolamentari**

1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari e in assenza di specifica previsione nell’Atto costitutivo, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l’Unione.

**Art. 35 - Sede provvisoria**

1. Fino al reperimento di una sede idonea la sede dell’Unione è collocata presso il Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 36 - Fondo Spese**

1. Per la gestione dell’esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell’Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l’anno\_\_\_\_\_\_\_. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

2. Il Servizio di tesoreria dell’Unione, fino all’affidamento da parte dell’Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune di ……

**CAPO II - Norme Finali**

**Art. 37 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l’inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell’Unione in materia.

2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell’Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall’Unione.

**Art. 38 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

2. Copia dell’Atto costituivo dell’Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell’Albo dei Comuni partecipanti all’Unione e dell’Unione e inviati al Ministero dell’Interno e all’ANCI.